

INTERMEDIARIO RIFIUTI

(focus)

Novembre 2023

Contenuti della sessione

- Intermediazione e commercio dei rifiuti:
 - ❖ ruoli, obblighi e adempimenti
- Principi generali e normativa di riferimento
- Obblighi documentali dell'intermediario rifiuti
- Focus sulla categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Intermediario e sottoprodotti



Chi è l'intermediario rifiuti

- ★ **Art. 183 comma 1 lett. l) D.lgs. 152/06** → **qualsiasi impresa** che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti
- ★ **Art. 3 comma 8 Direttiva 2008/98/CE** → **qualsiasi impresa** che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti

★ Dal Codice Civile - Capo XI - della Mediazione (art.li dal 1754 al 1765)

Art. 1754 – E' **Mediatore** colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1759 - **Responsabilità del mediatore** Il mediatore deve comunicare alle parti le **circostanze** a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare che possono influire sulla conclusione di esso (cfr. 1746). Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (cfr. 2008).

Art. 1760 - **Responsabilità del mediatore professionale** Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli (cfr. 1992 – cfr. 1764):

- 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (cfr. 1522), finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce,
- 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero,
- 3) annotare su apposito libro (cfr. 2214) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

ececamere



Qual' è il ruolo dell'intermediario

- ▶ **Collegamento** tra il produttore/detentore del rifiuto e il destinatario, a volte anche con il trasportatore.
- ▶ **Scelte** effettuate sulla base di **esperienza** e soprattutto **professionalità**.
- ▶ **Scelte** che assicurano non solo una **corretta gestione** del rifiuto, ma anche un buon equilibrio a livello **economico**.
- ▶ Ovviamente per poter operare devono possedere **l'iscrizione** all'Albo Gestori Ambientali in categoria 8 per la gestione dei codici EER relativi ai rifiuti trattati.

L'Intermediario **organizza** per conto di terzi (produttore/detentore e gestori) tutte le attività fra le parti

ececamere



Quali obblighi documentali

- ▶ Il modello di registro (Modello B) è disciplinato con Decreto di cui all'art. 188-bis c. 1 D.lgs. 152/06. Fino a.....
- ▶ Registro di c/s, **vidimato** presso la CCIAA di competenza (art. 190, c. 2 del D.lgs. 152/06) e **tenuto** presso la sede operativa (art. 190, c. 10 del D.lgs. 152/06).
- ▶ Gestione delle **annotazioni** (operazione di carico e di scarico) nel registro di c/s entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto (art. 190 c. 3 del D.lgs. 152/06).
- ▶ **Conservazione** per 3 anni di una fotocopia della copia del **formulario** emesso dal produttore ("Quinta fotocopia" - punto 2 lett. j della Circolare del Ministero 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/9874).
- ▶ Invio del **MUD** alla CCIAA dove ha sede, ogni anno (art. 189, c. 3 del D.lgs. 152/06).
- ▶ **Conservazione** del **registro** integrato con i formulari dei rifiuti, per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 190, c. 3 del D.lgs. 152/06).

ececamere



REGISTRO DI CARICO E SCARICO Attività di produzione e gestione – MODELLO (All. B)

Data movimento	Codice EER del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del	a) EER	Denominazione/ ragione sociale	Denominazione ragione sociale
Formulario n. del	b) Descrizione	C.F.:.....	C.F.:.....
	c) Stato fisico.....	Indirizzo.....	Indirizzo.....
	d) Classi pericolosità.....	Trasportatore	Eventuali annotazioni
	e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.	Denominazione/ ragione sociale	
Annotazioni	Quantità	C.F.:.....	
	Kg	Indirizzo.....	
	Litri	

ececamere



REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI

<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

INTERMEDIARI

ecocamere



REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



E' stato pubblicato sul sito internet del Ministero www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it il regolamento che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze da parte dei soggetti coinvolti

ALLEGATO TABELLA SCADENZE RENTRI

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale

<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

INTERMEDIARI

ecocamere



REGOLAMENTO - entra in vigore il 15 giugno 2023



I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a partire dal **13 febbraio 2025**

I vecchi modelli di registro di carico e scarico e formulario, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati (**potranno essere utilizzati fino al 12 febbraio 2025**)

ececamere



Intermediari → Iscrizione all'Albo



- Art. 212 c. 5 D.lgs. 152/06: "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed *intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi*.
- Art. 212 c. 6 D.lgs. 152/06: "L'iscrizione deve essere **rinnovata** ogni cinque anni e costituisce **titolo per l'esercizio** delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti... .

Per l'**iscrizione** le imprese devono attestare (Delibera n. 2/2010 Albo Gestori Ambientali, integrata con Delibera n. 4/2012):

- la dotazione minima di personale necessaria per lo svolgimento dell'attività e
- la propria capacità finanziaria
- iscrizione subordinata alla presentazione della garanzia finanziaria

La **categoria 8** è suddivisa in **classi** in funzione delle tonnellate annue di rifiuti «gestiti»

Per le **imprese estere** (Circolare n. 9 del 2019) il Comitato Nazionale chiarisce che sia necessario avere:

- la sede secondaria o
- il domicilio in Italia oppure
- la domiciliazione solo mediante indirizzo PEC.

ececamere



Categoria 8 - Requisiti per l'iscrizione



Le imprese che intendono iscriversi alle Categoria 8 dell'Albo, oltre a dover rispettare una serie di requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie, devono rispettare degli specifici requisiti di idoneità tecnica (dotazione minima del personale) e dimostrare la propria idoneità finanziaria tramite attestazione di affidamento bancario opportunamente rilasciato.

Responsabile tecnico -> Le imprese e gli enti che effettuano l'intermediazione senza detenzione di rifiuti devono inoltre nominare un responsabile tecnico la cui qualificazione professionale deve risultare:

da idoneo titolo di studio,
dall'esperienza maturata nel settore e
dallo svolgimento delle verifiche di idoneità previste dalla Delibera n.6/2017 del Comitato Nazionale.

Soggetto ad aggiornamenti periodici disponibili sul sito nazionale dell'Albo

ececamere



Quali responsabilità



L'attività di intermediazione, anche senza detenzione, rientra nella gestione dei rifiuti (art. 183, c.1, lett. n) del Dlgs. 152/06) quindi →

- chi opera attività di intermediazione si inserisce nel **sistema di co-responsabilità**,
- per cui **applicazione delle sanzioni** di cui all'art. 256 del medesimo decreto,

sentenza della Cassazione penale, Sez. III. n. 15771 /2018
sentenza della Corte di Cassazione n. 20734 del 27 maggio 2022

L'intermediario **assumendo l'incarico** deve:

- verificare la corretta **caratterizzazione** e **classificazione** (analisi, etichettatura..) dei rifiuti oltre alla corretta **attribuzione del codice EER** identificativo e delle **caratteristiche di pericolo** da parte del produttore/detentore
- **individuare** i soggetti dotati dei titoli abilitativi (autorizzazioni degli impianti, iscrizioni all'Albo per i trasportatori) necessari a gestire i rifiuti

Azioni da farsi preliminarmente

ececamere



Intermediario e sottoprodotti

L'attività di intermediazione nella gestione dei **rifiuti è normata** dal D.lgs. 152/06

L'attività di intermediazione nei **sottoprodotti non è normata** anche se nel DM 264/16 è indicata tale figura. Nello specifico:

- ✓ Art. 5 c. 4 - ... l'esistenza nei rapporti contrattuali di eventuali intermediari, ..
- ✓ Art. 8 c. 4 - ... la responsabilità ... del produttore ... limitata alle fasi precedenti alla consegna... o ad un intermediario...
- ✓ Scheda tecnica – sulla stessa scheda è richiamato il riferimento ad eventuali intermediari..

Figura che nel DM 264/16 **non è definita**, quindi di difficile contestualizzazione., sicuramente **mette in relazione** il produttore (chi vende) con l'utilizzatore (chi acquista) del sottoprodotto, quindi un **FACILITATORE**

Figura che, in assenza di un rapporto diretto fra produttore e utilizzatore, è in grado di fornire tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale che sono alla base della normativa dei sottoprodotti

E' sicuramente una figura che si pone come referente esterno all'azienda e quando presente contribuisce a provare l'esistenza di un mercato e la certezza del riutilizzo

Evidenti sono le diverse responsabilità che il DM 264/16 assegna alle figure interessate ai sottoprodotti

ecocamere


ecocerved

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

08/11/2023